

UNIONE DEI COMUNI

"ALTO CILENTO"

Agropoli – Cicerale - Laureana Cilento – Lustra – Prignano Cilento – Rutino - Torchiara

Il 14 marzo 2017, alle ore 17,00, presso la sede operativa dell'Unione dei Comuni, ubicata presso il comune di Agropoli, a seguito di regolare convocazione del 03.03.2017 Prot. n. 764, risultano presenti:

Parte Pubblica

- Dr. Claudio Auricchio – Direttore dell'Unione;
- Dr. Giuseppe Capozzolo – Responsabile Servizi Finanziario;

Parte Sindacale

- CISLFP Territoriale – Pietro Tolomeo;
- UILFPL Territoriale – Giuseppe Russo;

con all'ordine del giorno:

1. Costituzione fondo salario accessorio;
2. Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs. 50/2016 e succ. modifiche e integrazioni Opera o lavoro, servizio e fornitura;

Le delegazioni, rispetto al primo punto, dopo ampia ed approfondita discussione, concordano che la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017 possa avvenire utilizzando la quota teorica pro-capite del fondo costituito al Comune di Agropoli che risulta nella misura di €. 5.000,00 (notizia riferita dal Dr. Capozzolo-Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Agropoli). Tale procedura viene applicata per analogia per gli enti di nuova istituzione, giusto orientamento applicativo ARAN "RAL061", in quanto l'Unione pur essendo stata costituita nell'ottobre 2004 non ha mai previsto il fondo di cui trattasi. La parte sindacale invita la parte pubblica ad attivarsi sulla base del citato principio che viene condiviso riportandolo al numero dei posti in dotazione organica, ovvero al personale in servizio. Inoltre, la parte sindacale chiede di verificare la possibilità di costituzione di detto fondo già dall'anno 2016.

Si passa al secondo punto con presentazione di osservazioni sul Regolamento degli incentivi dalla delegazione sindacale che la parte pubblica condivide e che allegata e sottoscritta, formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La parte pubblica fa notare che per mero errore materiale nel Regolamento trasmesso alle OO.SS. sono state riportate delle percentuali non corrette all'art. 3. Di seguito espone i valori corretti:

- a) Dal 50% al 40%
- b) Dal 20% al 10%
- c) Invariata
- d) Invariata
- e) Dal 14% al 34%
- f) Invariata

La parte sindacale nel prendere atto delle percentuali di ripartizione comunicate, evidenzia che le risorse variabili, di cui al presente Regolamento, saranno fruibili nel momento in cui transiteranno obbligatoriamente nel fondo risorse decentrate anno 2017.

Infine la parte sindacale, rispetto a quanto comunicato dalla parte pubblica in relazione alla presenza di personale a 9 ore contrattuali, evidenzia la necessità di incremento dell'orario di lavoro a tale personale part-time in almeno a 18 ore settimanali. Tale necessità diventa un obbligo nel caso in cui l'Unione voglia procedere ad altre assunzioni.

In attesa di formale costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017 la parte sindacale si riserva di presentare ipotesi di C.C.D.I. triennio 2017/2019, chiedendo nel contempo gli atti relativi alla dotazione organica.

Il verbale viene chiuso alle ore 18,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA



PARTE SINDACALE

19/02/2016

1. Manca questo riferimento: Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale;
2. proporre questi articoli:

- Art. xxx Liquidazione del compenso incentivante e penalità
 - 1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente;
 - 2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
 - 3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
 - 4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
 - 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
 - 6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
 - 7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
 - 8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il dovere di recuperare quanto indebitamente eventualmente già corrisposto.
-
- Art. xxxxx Entrata in vigore
 - 1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 / agli appalti programmati successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/201 entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta dell'Unione che le approva.
 - 2. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
 - 3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente e pubblicato sul sito per la trasparenza

TO GLENTO

CISL FA

UNFPC

05/06/2011

RAL061 - Orientamenti Applicativi



Possono essere formulati suggerimenti e criteri per la costituzione del fondo ex art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, per gli enti di nuova istituzione?

Dobbiamo rilevare che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione.

Il problema, quindi, a nostro avviso, deve essere affrontato e risolto secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata.

A tal fine riteniamo che un criterio guida possa essere individuato nell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, dove si afferma che, in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo dello stesso art. 15, possano essere incrementate in "misura congrua".

Noi riteniamo che il caso dell'ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica; infatti il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale.

Si tratta, allora, di dare un contenuto concreto al concetto di "congruo" per stabilire l'ammontare delle risorse del fondo.

Per questa finalità siamo del parere che possa essere preso a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, e di ricavare, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento.

Questo valore, rapportato al numero dei dipendenti dell'ente di nuova istituzione, dovrebbe consentire di quantificare il primo importo del fondo ex art. 15.

Suggeriamo, per evidenti motivi di opportunità, di verificare con le Organizzazioni sindacali la praticabilità del percorso che intendete sviluppare.